

L'editto di Nantes (1598)

Enrico, per grazia di Dio re di Francia e di Navarra, a tutti coloro che ora vivono, e a coloro che verranno, salute. Tra le infinite grazie che è piaciuto a Dio elargirci, la più insigne e notevole è quella di averci dato la virtù e la forza di non cedere alle spaventose tempeste, confusioni e disordini che imperversavano nel momento del nostro avvento in questo regno, il quale era diviso in così tanti partiti e fazioni, che la parte più legittima era quasi la meno numerosa; nondimeno, abbiamo fermamente resistito in questa tormenta, tanto che alla fine l'abbiamo dominata e ora abbiamo finalmente raggiunto un porto di salvezza e di riposo per questo Stato [...] Se a Dio piacerà, Egli ci farà gioire di un riposo migliore; ma intanto, abbiamo pensato che l'uso migliore di questo intervallo di tempo sia quello di occuparci di ciò che concerne la gloria del Suo santo nome e del servizio a Lui dovuto, cioè di provvedere che Egli possa essere adorato e pregato da tutti i nostri sudditi; e, se a Lui non è ancora piaciuto permettere che vi sia una sola forma di religione, [abbiamo pensato di provvedere a] che vi sia almeno una stessa intenzione, e così regolata, che a causa della religione non vi sia più disordine e tumulto tra i sudditi, e che noi e questo regno possiamo sempre meritare e conservare il titolo glorioso di "Cristianesimo", che è stato acquisito e mantenuto per tanto tempo a causa di molti meriti [...] Perciò, avendo riconosciuto questa materia [della religione] come importantissima e degna di molta attenta considerazione, dopo aver considerato i documenti di rimostranze [*cahiers des plaintes*] dei nostri sudditi cattolici, e aver anche permesso ai sudditi della religione cosiddetta riformata [*religion pretendüe reformée*] di riunirsi in assemblea di deputati per compilare i loro e mettere insieme tutte le loro rimostranze [...], noi abbiamo giudicato necessario di dare in questo momento [...] a tutti i nostri sudditi una legge generale, chiara, semplice e assoluta, attraverso la quale si possano regolare riguardo a tutte le differenze che sono insorte tra loro in passato a questo riguardo, e che potranno ancora sorgere in futuro [...]

I. Per queste cause, avendo bene e diligentemente soppesato e considerato tutta questa materia con il parere dei principi del nostro sangue, di altri principi e ufficiali della corona e di altri grandi e notabili personaggi del nostro Consiglio di Stato presso di noi, con questo editto perpetuo e irrevocabile [...] diciamo, dichiariamo e ordiniamo: Primo, che il ricordo di tutte le cose che sono accadute da una parte e dall'altra a motivo dei disordini verificatisi a partire dall'inizio del mese di marzo del 1585 fino al nostro avvento alla corona e durante gli altri precedenti disordini, dovrà essere spento ed estinto, come di cose mai avvenute. E non sarà legittimo, né permesso ai nostri procuratori generali, né a nessun'altra persona, né pubblica né privata, in nessun momento e per nessun motivo quale che esso sia, fare menzione di quegli avvenimenti, avviare processi o azioni legali in nessuna corte o giurisdizione quale che essa sia [...].

III. Ordiniamo che la religione cattolica, apostolica e romana sia ricollocata e ristabilita in tutti i luoghi [...] di questo nostro regno [...] nei quali il suo esercizio era cessato, e che tale religione possa essere praticata in pace e liberamente senza alcun ostacolo o impedimento [...].

VI. E per non offrire alcun'occasione di disordine o di dissidio tra i nostri sudditi, abbiamo permesso e permettiamo a quelli della [...] religione cosiddetta riformata di vivere e di abitare in tutte le città e i luoghi di questo nostro regno [...] senza che siano processati, vessati, molestati né costretti a fare alcunché contro la loro coscienza a motivo della religione [...].

VII. Noi abbiamo anche concesso a tutti i signori, gentiluomini e altre persone [...] che professano la religione cosiddetta riformata, le quali posseggano nel nostro regno e nelle terre di nostra obbedienza il potere di alta giustizia, o posseggano un feudo a pieno titolo [...] di avere nelle loro case dove esercitano l'alta giustizia o nei loro feudi, [...] [il diritto della] pratica della detta religione [...].

IX. Noi permettiamo anche a quelli della detta religione, di praticare e di continuare a praticare il loro culto in tutte le città e luoghi di nostra obbedienza, laddove tale culto sia stato da loro stabilito e praticato pubblicamente da più persone e per più volte [...] fino alla fine di agosto del 1597, nonostante tutti i provvedimenti e le sentenze a ciò contrari [...]

XIII. Proibiamo esplicitamente a tutti coloro che professano la detta religione di praticarla in questo nostro regno [...], sia per quanto riguarda le celebrazioni, i regolamenti, la disciplina o pubblica istruzione dei fanciulli, che per tutto il resto [...] al di fuori dei luoghi permessi e concessi nel presente editto.

XIV. [Proibiamo loro] altresì di praticare in alcun modo la loro religione nella nostra corte e nel nostro seguito [...] così come nella nostra città di Parigi ed entro un raggio di cinque leghe intorno alla città. Tuttavia, quelli della detta religione abitanti nelle dette terre [...] e nella detta città non potranno essere ricercati nelle loro case, né costretti a fare alcunché contro la loro coscienza a motivo della loro religione [...].

Dato a Nantes, nel mese di aprile dell'anno di grazia millecinquecentonovantotto, il nono del nostro regno. Firmato: Enrico.

E al di sotto: Per il re, nel suo Consiglio: Forget e, a lato: visto. E sigillato col grande sigillo di cera verde [...].

Letto, pubblicato e registrato, consenziente il Procuratore Generale del Re, a Parigi, in Parlamento, il venticinque febbraio millecinquecentonovantanove.

Firmato: Voisin.

(testo originale in J. Dumont, *Corps universel diplomatique...*, vol. V/I, Amsterdam, 1728, pp. 545-7, 554).